



Disposizioni concernenti i rivestimenti PVD / CVD su lavori di metalli preziosi

Definizione

Con le abbreviazioni PVD o CVD si intendono i rivestimenti prodotti in fase gassosa e corrispondono ai procedimenti chiamati in inglese „physical vapor deposition“ (PVD) e „chemical vapor deposition“ (CVD). Rivestimenti in PVD e CVD sono tipicamente composti da uno o più metalli combinati con uno o più nonmetalli N(Azoto), O(Ossigeno) o C(Carbonio), risultano particolarmente duri, chimicamente resistenti e possono essere ottenuti in quasi tutti i colori.

Disposizioni

I lavori di metalli preziosi possono ricevere rivestimenti PVD e CVD solo a determinate condizioni. Le relative norme sono contenute nei documenti seguenti:

- a) R-243 “Istruzioni concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi” (ICMP¹), cifra 1.6.1 e 7.3
- b) Decisions on Technical Matters of the Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals (Decisions on Technical Matters²), cifra 2.7

Rivestimenti PVD e CVD in generale non sono ammessi senza una particolare autorizzazione. Per essere accettati devono adempiere a diverse condizioni; per questo motivo l'Ufficio centrale richiede un controllo preventivo (accertamento della conformità) del prodotto.

Per poter rivestire i lavori in metalli preziosi con uno strato realizzato mediante PVD o CVD, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il rivestimento e il substrato (lega di metalli preziosi) devono differenziarsi per loro colore.
- Il colore del rivestimento non deve essere confuso col colore di altri metalli preziosi o di loro leghe.
- Tra il rivestimento e il substrato non sono accettati strati intermedi non autorizzati.
- Il rivestimento non deve avere carattere metallico.
- Il titolo del lavoro in metallo prezioso (substrato + rivestimento) deve corrispondere almeno a quello indicato sull'oggetto.
- La marchiatura prevista per i lavori di metalli preziosi (marchio di artefice, indicazione del titolo e marchi ufficiali) sugli oggetti completamente rivestiti devono essere apposte in modo leggibile.

¹ Le disposizioni contenute nelle ICMP sono vincolanti per il controllo e la punzonatura ufficiale svizzeri (Weblink: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/documentazione/direttive/r-243_instruktionen_anwendung_emkg.html)

² Per la punzonatura ufficiale col punzone comunitario della Convenzione di Vienna sono applicabili le disposizioni contenute nelle Decisions on Technical Matters (Weblink: <http://www.hallmarkingconvention.org/documents.php>)

Autorizzazione da parte dell'Ufficio centrale

Nell'ambito del controllo e della marcatura ufficiale, i fornitori di servizi che desiderano offrire ai loro clienti dei rivestimenti PVD/CVD autorizzati, così come i fabbricanti di lavori o di casse di orologi che utilizzano questo tipo di rivestimento, devono sottoporli preventivamente all'Ufficio centrale per la valutazione della conformità.

La richiesta deve essere corredata dalle seguenti indicazioni:

- Descrizione del rivestimento
- Il grado di copertura previsto (oggetto completamente o solo in parte rivestito)
- Composizione chimica degli strati (PVD/CVD e strati intermedi)
- Spessore generalmente apposto e spessore massimo degli strati
- Il substrato utilizzato (lega di metalli preziosi, composizione chimica e fornitore)

Alla richiesta deve essere allegato un campione. Il campione deve essere rappresentativo e corrispondere in tutto e per tutto (processo di fabbricazione, spessori, composizione, uso eventuale strati intermedi) con i lavori che saranno presentati alla punzonatura.

Il campione verrà utilizzato per esami e accertamenti chimico-fisici, sarà quindi distrutto.

Per la convalida dei rivestimenti viene riscossa una tassa come indicato al punto 8.12 dell'allegato all'ordinanza sulle tasse per il controllo dei metalli preziosi³ (OEm-CMP ; RS 941.319).

Le richieste di autorizzazione devono essere inviate a:

Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi
Industriestrasse 37
2555 Brugg

Gennaio 2022

Amministrazione federale delle dogane AFD
Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi
Industriestrasse 37, 2555 Brugg
www.bazq.admin.ch

³ Tutte le tasse applicate dall'Ufficio di controllo dei metalli preziosi sono stabilite nell'ordinanza sulle tasse per il controllo dei metalli preziosi: [RS 941.319 - Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi \(OEm-CMP\) \(admin.ch\)](#)